

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	639
Data del provvedimento	22-12-2021
Oggetto	Società della Salute
Contenuto	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "ISTITUTO PELAGIA ROMOLI" PERIODO 2022 – 2024.

Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Daniele Mannelli
Resp. del procedimento	Daniele Mannelli - direttore
Parere e visto di regolarità contabile	Daniele Mannelli

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Società della Salute
Contenuto	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "ISTITUTO PELAGIA ROMOLI" PERIODO 2022 – 2024.

Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Daniele Mannelli
Resp. del procedimento	Daniele Mannelli - direttore
Parere e visto di regolarità contabile	Daniele Mannelli

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
1	17	Bozza di convenzione



REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA

IL DIRETTORE

Premesso che:

- la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l'Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;
- con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva rispettivamente accertata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Vista, infine, la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 10 del 02/08/2019 con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019;

Dato atto, inoltre, che:

l'Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 20 del 21 dicembre 2020 ha approvato il bilancio di previsione 2021 e il bilancio pluriennale 2021-2023 della Società della Salute Pistoiese;

Visto il Regolamento di organizzazione della Società della Salute Pistoiese approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 22/2018;

Vista la Legge Regione Toscana 41/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e ss. mm.;

Premesso che:

- tutti i Comuni facenti parte del Consorzio SDS Pistoiese hanno attivato una serie di interventi volti a contrastare il disagio minorile e le condizioni di emarginazione e di discriminazione di bambini e di ragazzi provenienti da famiglie fragili, impegnando risorse per organizzare una molteplicità di servizi tali da assicurare a ogni bambino e ragazzo, pur nelle diverse condizioni di partenza, pari opportunità;

Documento firmato digitalmente



REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA

- nel territorio pistoiese è privilegiato il sostegno alla genitorialità al fine di mantenere il minore nel proprio nucleo, investendo sulle competenze residue dei genitori e, soltanto nei casi in cui ciò non sia possibile, è prevista un'accoglienza di tipo residenziale madre/bambino e gestante;

Evidenziato che:

L'Istituto Pelagia Romoli gestisce la struttura denominata "Ginetta Gori" e svolge tra i vari servizi, prestazioni socio-assistenziali a carattere residenziale a favore di gestanti e madri con figli:

Verificato che la Casa di Accoglienza per gestanti e madri con figli "Ginetta Gori" è autorizzata al funzionamento a tempo indeterminato con determinazione dirigenziale n. 582 del 16/03/2001, è accreditata, ai sensi della L.R. 82/2009 con determinazione dirigenziale n. 2236 del 6/10/2011 e non vi sono procedimenti di revoca in corso;

Dato atto che la Società della Salute ha acquistato la competenza relativamente alle funzioni socio-assistenziali ad essa trasferite dal Comune di Pistoia, consistenti nell'organizzazione e gestione diretta di diversi servizi tra i quali anche gli inserimenti in strutture residenziali di minorenni (età compresa tra 0 e 17 anni, 21 in casi particolari), soli o con madre, e di donne vittime di violenza, sole o con figli minorenni.

Verificato che la Convenzione esistente tra il comune di Pistoia e l'Associazione "Istituto Pelagia Romoli" ente gestore della Casa di Accoglienza "Ginetta Gori" scadrà in data 31/12/2021;

Ritenuto pertanto di rinnovare la suddetta convenzione;

Evidenziato che all'emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del DPR 62/2013 nonché di quanto stabilito dal Piano triennale 2021/2023 di Prevenzione della corruzione approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 29/01/2021;

Visto l'art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l'art. 31 del D.Lgs.267/2000;

In considerazione di quanto sopra trascritto,

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati

1. di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Documento firmato digitalmente



REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA

2. di stabilire che la convenzione ha validità triennale dal 01/01/2022 al 31/12/2024;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento (o comunque dei dati in esso contenuti) sul profilo di committente, sezione “Amministrazione trasparente”
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale.
5. di precisare che il Responsabile del Procedimento è il Direttore Dott. Daniele Mannelli.

IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)

**CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE
PISTOIESE E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "ISTITUTO
PELAGIA ROMOLI" PERIODO 2022-2024**

- SCRITTURA PRIVATA -

TRA

La Società della Salute Pistoiese, consorzio pubblico istituito ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ai sensi del Titolo V, Capo III bis, della Legge Regione Toscana 40/2005 e ss. mm., con sede legale in Viale Matteotti, 36 (P.I.90048490479), in persona del Direttore, Dott. Daniele Mannelli domiciliato per la carica presso la sede del consorzio, (di seguito anche "**SDS Pistoiese**")

E

Il Sig. Don PAOLO PALAZZI nato a Vernio (PO) il 14/01/1944; cod. fisc. PLZPLA44A14L775Y, il quale interviene non in proprio, ma in qualità di Presidente e Legale Rappresentante protempore dell'Associazione "Istituto Pelagia Romoli" ODV (di seguito Associazione), ente unico gestore e titolare della Casa di Accoglienza "Ginetta Gori".

Premesso che:

a) Tutti i Comuni facenti parte del consorzio SDS Pistoiese hanno attivato una serie di interventi volti a contrastare il disagio minorile e le condizioni di emarginazione e di discriminazione di bambini e di ragazzi provenienti da

famiglie fragili, impegnando risorse per organizzare una molteplicità di servizi tale da assicurare a ogni bambino e ragazzo, pur nelle diverse condizioni di partenza, pari opportunità;

b) nel territorio dell'ambito pistoiese è privilegiato il sostegno alla genitorialità al fine di mantenere il minore nel proprio nucleo, anche investendo sulle competenze residue dei genitori e, soltanto nei casi in cui ciò sia impossibile, è prevista un'accoglienza di tipo residenziale madre/bambino o gestante;

c) In via prioritaria, l'accoglienza va realizzata il più vicino possibile alla residenza abituale del minore in modo da rendere meno difficoltoso il mantenimento dei legami familiari, minimizzando gli effetti sociali e culturali del processo separativo e agevolare i percorsi di autonomia e inclusione sociale.

d) La disponibilità di posti residenziali, sul territorio dell'ambito pistoiese, è molto limitata, in quanto l'offerta proviene da un numero ristretto di strutture;

e) la Società della Salute Pistoiese è competente per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali a carattere residenziale a favore di minori, gestanti e madri con figli in età infantile;

d) l'Associazione opera da anni prevalentemente nel settore del sostegno alla genitorialità alla maternità e

all'infanzia; è iscritta al Registro Regionale posizione n. 249 con determinazione 1253 del 9.11.2011 e, al momento della stipula del presente contratto, è in corso la trasmigrazione al nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito con D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. e) la Casa di accoglienza per gestanti e madri con figli "Ginetta Gori" (di seguito Casa di accoglienza) è autorizzata al funzionamento ai sensi della Legge Regione Toscana 41/2005 e ss. mm. con atto dirigenziale 582 del 16/3/2001 ed è accreditata, ai sensi della Legge Regione Toscana 82/2009 con atto dirigenziale n. 2236 del 6/10/2011 e non vi sono procedimenti di revoca in corso. La Casa di accoglienza può ospitare sino a 4 nuclei (solo gestante o madre con bambino/i) come da atto dirigenziale n. 373 del 16/2/2012;

f) l'Associazione mette a disposizione per la Casa di accoglienza:

- 1) i locali e le attrezzature tecniche,
- 2) il personale, dipendente e volontario,
- 3) tutto quanto necessario al funzionamento della struttura, in base alle vigenti normative di legge e specifiche del settore.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. Oggetto della presente convenzione sono le prestazioni socio-assistenziali ed educative di natura residenziale per donne con figli (fino ai 6 anni di età) o gestanti, maggiorenni e con status di minore emancipato, in carico al Servizio Sociale Professionale dei Comuni della SdS Pistoiese

Art. 2 - Criteri di accesso- Priorità

1. Le gestanti ed i nuclei madre/bambino sono individuati dall'assistente sociale responsabile del caso, che formula una proposta progettuale di inserimento nella Casa di accoglienza secondo il Progetto Quadro redatto per ciascun minore. Nel Progetto vengono definiti gli obiettivi, i criteri per verificarne il raggiungimento, i servizi coinvolti, le indicazioni dell'autorità giudiziaria eventualmente coinvolta e la presunta durata della permanenza. L'inserimento avviene secondo le procedure amministrative in vigore presso la Società della Salute Pistoiese e, in particolare per il Comune di Pistoia, con le modalità definite nel "Protocollo operativo per l'inserimento in struttura residenziale di minori o gestanti/genitori con figli minori" che si intende integralmente richiamato.

2. Nel caso in cui la Casa di accoglienza abbia richieste di inserimento da parte di Comuni/enti non facenti parte del consorzio SDS Pistoiese e la disponibilità di posti

sia limitata, si stabilisce che il Comune di Pistoia abbia priorità.

A seguire, la priorità di inserimento è accordata comunque ai Comuni facenti parte del consorzio SDS Pistoiese rispetto ai Comuni/enti fuori dalla zona pistoiese.

3. L'assistente sociale invia al Responsabile della Casa di accoglienza la richiesta di inserimento comprensiva dell'impegno al pagamento della retta a titolo di rimborso spese.

4. La Casa di accoglienza non è riconosciuta dal Comune di Pistoia come convivenza anagrafica. L'ospite, pertanto, non può trasferire la propria residenza presso la Casa, dove può acquisire soltanto il domicilio sanitario.

Art. 3 - Progettazione Educativa Individualizzata

1. Ogni intervento di protezione e tutela da parte del servizio sociale professionale si realizza secondo un Progetto Quadro (PQ), la cui titolarità è dei Servizi sociali e sanitari pubblici inviati secondo le Linee di indirizzo per l'accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2017). Il PQ riguarda l'insieme coordinato e integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del bambino e a rimuovere la situazione di rischio e/o di pregiudizio in cui questi si trova. Tali interventi sono rivolti

direttamente al bambino, ma anche alla sua famiglia, all'ambito sociale e alle relazioni in essere o da sviluppare fra famiglia, bambino e comunità locale.

Per ogni nucleo mamma-bambino/i inserito nella Casa di accoglienza deve essere redatto dall'équipe interna alla struttura un Progetto Educativo Individualizzato.

Il PEI è parte integrante (ma al contempo distinta) del PQ e viene definito dagli operatori della Casa di accoglienza a partire dai contenuti del PQ. Il PEI esplicita gli obiettivi, le strategie educative e le attività che saranno realizzate dalla struttura: verso le ospiti adulte, al fine di accompagnare e sostenere le donne nell'esperienza della maternità, con tutte le difficoltà inestricabilmente connesse alle loro problematiche esistenziali, per favorire la loro progressiva maturazione, autoconsapevolezza e responsabilizzazione come persone e come madri; verso i minori, al fine di garantire e monitorare il loro benessere psicofisico, oltre che sostenerne l'armonico sviluppo delle competenze in relazione all'età ed alle caratteristiche personali e culturali d'origine.

Il PEI viene redatto utilizzando la modulistica in uso nella Struttura e deve essere sempre condiviso con il SSP, con il minore e, se possibile, con la famiglia o il tutore/curatore.

2. Ogni madre dispone di una cameretta per sé e per il/i proprio/i bambino/i, la cui cura, igiene e pulizia sono sotto la sua diretta responsabilità, con il monitoraggio del personale educativo.

Nell'ottica della politica di sostegno alla promozione umana, la vita interna della Casa è basata sulla collaborazione reciproca e sulla progressiva responsabilizzazione personale delle ospiti; alle donne viene chiesta la disponibilità a collaborare tra di loro e con il personale di struttura per tutti gli aspetti legati alla quotidianità gestionale (preparazione dei pasti, pulizia degli ambienti collettivi, ecc.), onde rendere possibile non solo una serena e proficua coabitazione ma soprattutto lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia della persona.

La mission della Casa è focalizzata sulla protezione, tutela ed armonizzazione del rapporto madre-bambino, elicitando la progressiva autonomizzazione della funzione genitoriale materna, nell'ottica della promozione integrale della persona e del suo pieno reinserimento sociale.

La Casa di accoglienza sostiene le donne accolte aiutandole a vivere la maternità in maniera consapevole, cercando di promuovere un rapporto significativo con il figlio,

all'insegna di una genitorialità appagante e funzionale al soddisfacimento dei bisogni del bambino/a.

3. La Casa di accoglienza deve impegnarsi a perseguire la crescita dell'autonomia della donna, promossa e supportata anche grazie a sostegni specifici nello sviluppo dell'istruzione, della formazione, nella ricerca e capacità di conservazione di un lavoro, di un alloggio e di una rete sociale di relazioni, ponendo in essere aiuti diversificati e orientati a "supportare" ma non a sostituirsi all'ospite anche per quanto riguarda l'educazione e la cura del/dei figlio/figli. Le donne vengono inoltre aiutate ad entrare in rapporto con tutte le risorse territoriali necessarie alla cura della propria persona (strutture ospedaliere, medici MMG, psicologi, servizi specialistici, consultori, patronati, associazioni dedicate, altro) e alla crescita del proprio figlio (nidi, scuole, pediatri, etc...). Oltre all'accompagnamento affettivo/relazionale ed educativo di ciascuna ospite, la Casa di accoglienza agevola la donna anche nella fase deimissiva e di trasferimento verso la nuova sistemazione alloggiativa, in cui inizia e/o riprende una vita autonoma e/o di coppia; in base alle effettive necessità della persona ed alle contingenti possibilità dell'ente, tale sostegno può attuarsi sia attraverso la possibilità di proseguire il monitoraggio educativo con il personale di

struttura, sia attraverso aiuti di varia natura (anche eventualmente materiale) che la Casa di accoglienza può decidere di accordare nell'immediato futuro dopo la dimissione.

4. In merito al sostegno dei figli della donna, seppure si valuti importante responsabilizzare la stessa alla cura dei medesimi, sono da prevedere a carico della struttura forme di sostegno e custodia dei bambini nei casi in cui la madre sia a lavoro o sia impossibilitata per malattia (sia che permanga in struttura o sia ricoverata in ospedale) o per altre fondate motivazioni a non poter svolgere alcuni compiti (quali ad esempio l'accompagnamento a servizi educativi, custodia nei momenti di extrascuola e altro).

5. Qualora la donna manifesti il desiderio di essere supportata nel mantenimento e/o ricostruzione di rapporti con la famiglia, in collaborazione ed accordo diretto con l'assistente sociale di riferimento, la Casa famiglia si impegna a valutare e favorire, per quanto possibile, occasioni per ricostruire, e/o consolidare, e/o promuovere relazioni familiari positive tra la coppia madre/bambino ed i restanti familiari.

6. L'assistente sociale verifica le modalità di svolgimento e la qualità del servizio oggetto della presente Convenzione, tramite incontri periodici, come

definiti nel progetto Quadro, richieste di relazioni e di dati relativi all'andamento dell'attività socio-educativa della struttura.

7. Il Responsabile della Casa di accoglienza deve inviare semestralmente alla SDS Pistoiese (indicativamente nei mesi di gennaio e luglio) una relazione sugli ospiti accolti circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto iniziale.

8. La dimissione dell'ospite si attua quando l'assistente sociale responsabile del caso, sentito il Responsabile della Casa di accoglienza, valuta raggiunti gli obiettivi del Progetto educativo individuale definito. In questo caso, tranne eventuali diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'ospite può rientrare in famiglia o fruire di soluzioni alternative.

9. Dovranno esser valutate le dimissioni dell'ospite anche quando sopraggiungono condizioni che rendano inattuabile il Progetto Educativo Individuale. In tal caso l'ospite potrà essere dimesso solo quando l'assistente sociale avrà individuato altre soluzioni idonee. Soluzioni alternative dovranno essere individuate nel più breve tempo possibile nei casi in cui si verificano situazioni di conclamata emergenza e sia messa a repentaglio l'incolumità dell'ospite adulta, del minore suo proprio, delle altre ospiti e dei loro figli e/o del personale di struttura.

10) In caso di abbandono del minore da parte della madre presso la Casa di accoglienza, con fuga e conseguente irreperibilità dell'Ospite adulta, la struttura si impegna alla custodia del minore per un tempo massimo di non oltre 7 giorni dalla fuga della madre, onde fornire al SSP il tempo necessario per il rintracciamento di altra idonea sistemazione per il minore stesso.

Art. 4 - Rimborso spese e prestazioni garantite all'ospite

1. In caso di inserimento da parte di un comune della SDS Pistoiese, l'Associazione richiederà un rimborso spese massimo giornaliero corrispondente a:

- a) Gestante € 100,00
- b) Madre con figlio € 123,00
- c) Altri figli oltre il primo € 35,00

In caso di assenza giustificata dell'intero nucleo mamma-bambino/i:

assenze entro 15 gg: 70% del rimborso previsto ai punti a), b) e c)

assenze oltre 15 gg : 50% del rimborso previsto ai punti a), b) e c). In caso di assenza giustificata della sola madre (es. per ricoveri ospedalieri o altra fondata motivazione) con permanenza del solo minore/i presso la struttura, verrà applicato il rimborso spese integrale di cui al punto b) e/o c), così come in caso di fuga

dell'ospite adulta ed abbandono del minore/i presso la Casa di accoglienza

2. Si stabilisce che, dal momento della richiesta di inserimento da parte del Comune di Pistoia o di altri comuni facenti parti della SDS Pistoiese, in presenza di altre richieste scritte e documentabili da parte di altri Comuni o altri enti, sarà dovuto alla Casa di accoglienza un indennizzo di € 10,00 al giorno per il mantenimento del posto libero per un periodo di 45 giorni. Successivamente il posto dovrà essere occupato oppure la Casa di accoglienza avrà il diritto di considerarlo libero.

2. Ciascun nucleo ospite ha diritto alla conservazione del posto, in caso di assenza, per i seguenti motivi:

- rientro in famiglia per brevi periodi (vacanze, festività);
- soggiorni non a carico della Struttura;
- necessità di cure presso ospedali ecc.;
- abbandono volontario della struttura da parte dell'ospite (per i primi sette giorni).

5. Il rimborso spese assicura agli ospiti, oltre al servizio educativo, anche le seguenti forniture:

- a) alloggio e prodotti per il vitto, consistente in cinque pasti giornalieri (prima colazione, merenda, pranzo, merenda, cena)

- b) prodotti per l'igiene e la cura della persona;
- c) prodotti ed attrezzature per lavanderia del vestiario personale secondo le regole interne della struttura;
- d) riscaldamento, acqua calda e fredda, energia elettrica a disposizione di ciascun ospite;
- e) assistenza medica, visite specialistiche (compresi i ticket, qualora non sia previsto l'esonero), medicinali e materiale sanitario;
- f) sostegno psicologico individualizzato per le madri, attraverso uno specialista interno appositamente dedicato;
- g) prodotti e attrezzature per la cura e pulizia degli ambienti;
- h) attività e materiale ludico-didattico per i bambini;
- i) interventi per favorire la vita comunitaria, l'organizzazione del tempo libero e l'integrazione nel territorio;
- j) trasporti pubblici urbani(fino al momento del reperimento, da parte della donna, di una attività lavorativa stabile;
- k) accompagnamento nell'ambito del territorio comunale o anche extracomunale, per motivi strettamente necessari p comunque legati al raggiungimento degli obiettivi del PEI;
- l) quant'altro previsto dalla Carta dei Servizi.

Art. 5 - Personale

1. Per lo svolgimento delle attività e delle prestazioni richieste, l'Associazione garantisce la presenza di un'adeguata équipe educativa, assicurando la specifica competenza per gli interventi cui è destinata, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione regionale e statale in materia.

2. L'Associazione si impegna a comunicare i nominativi del personale operante nella struttura residenziale, con relativo ruolo, professione, mansioni, tempo di impiego e inquadramento (volontario/dipendente/incaricato), previa verifica e attestazione che il personale, anche volontario, sia privo di condanne ai sensi degli articoli 600-bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 undecies del Codice Penale o di misure interdittive che comportino il divieto di contatti diretti e regolari con minori.

5. Il rapporto con personale dipendente o collaboratori è regolato da contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

Tutto il personale volontario operante nell'Associazione è regolarmente assicurato ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017 ed i relativi oneri sono compresi nelle spese rimborsabili.

L'Associazione si impegna ad assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi se stessa e il personale impegnato, per qualsiasi evento che possa verificarsi,

sollevando espressamente la SDS Pistoiese e i Comuni da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto del presente accordo.

Il Referente responsabile dei servizi oggetto della presente convenzione è il Presidente pro-tempore e Legale Rappresentante: Sig. Don PAOLO PALAZZI nato a Vernio (PO) il 14/01/1944; cod. fisc. PLZPLA44A14L775Y

L'Associazione è obbligata a comunicare alla SDS Pistoiese tutte le variazioni degli elementi contenuti nel presente articolo e comunque nella presente Convenzione.

Art. 6 - Risoluzione per inadempimento

La SDS Pistoiese ha il diritto di chiedere, in qualunque momento, la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.c. in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi richiesti dal presente atto.

Art. 7 - Clausola risolutiva espressa

La SDS Pistoiese si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.c. (Clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- a) sospensione o interruzione del servizio da parte dell'Associazione per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- b) mancato rispetto degli obblighi relativi personale;
- c) decadenza dell'autorizzazione al funzionamento;

d) decadenza dell'accreditamento ai sensi della L.R. 82/2009;

e) condotte pregiudizievoli o dannose nei confronti degli ospiti.

Art. 8 - Assicurazione

L'Associazione ha stipulato adeguata polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi.

Art. 9 - Verifiche

Il Responsabile dell'Associazione consente il libero accesso nella Casa di accoglienza agli operatori sociali del Comune di Pistoia e di tutti gli altri comuni facenti parte della SDS Pistoiese, per la verifica del corretto svolgimento del servizio residenziale.

Art. 10 - Riservatezza

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/03 aggiornato con il D.Lgs 101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679 recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Art. 11 - Durata

1. La presente Convenzione decorre dal 1° gennaio 2022 e termina il 31 dicembre 2024.

2. Eventuali modifiche devono essere concordate e sottoscritte dalle parti.

Art. 12 - Foro competente - Disposizioni finali

1. In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Pistoia.

2. Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa dettata dal Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 13 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972 e non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

2. La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto:

per la SDS Pistoiese: il Direttore Daniele Mannelli

per l'associazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 639 del 22-12-2021

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 23-12-2021 al 07-01-2022

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 22-12-2021**